

A
1-2/2013

ISTITUZIONI MERCATI

FrancoAngeli

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

Editoriale

LE GIORNATE POLACCO-ITALIANE DI DIRITTO AGRARIO

(Francesco Adornato)

GIORNATE POLACCO-ITALIANE

LE SFIDE CONTEMPORANEE DEL DIRITTO AGRARIO

TEMI

"LA TV DEGLI AGRICOLTORI".

THE ITALIAN TELEVISION BROADCASTING FOR FARMERS UNTIL 1970

(Gian Luigi Corinto)

CONFRONTI

LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE VERSO IL 2020

(Secondo Scanavino)

AGRICOLTURA - ISTITUZIONI - MERCATI

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

A La Rivista intende favorire la condivisione interpretativa degli strumenti del diritto, dell'economia e dell'analisi istituzionale, attraverso un confronto multidisciplinare e di respiro internazionale. L'evoluzione e la globalizzazione dei mercati e le prospettive

I

M della politica agricola comune collocano, oggi, l'agricoltura in un'area di snodo e di regolazione dei sistemi agroalimentare, ambientale e dello sviluppo rurale ed esigono strumenti di osservazione originali ed unitari.

 **FrancoAngeli**
La passione per le conoscenze

€ 55,00 (i.i.)

(R91.2013.1-2)

ISSN 1828-194X

AIM

AGRICOLTURA - ISTITUZIONI - MERCATI

RIVISTA DI DIRITTO AGROALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

DIREZIONE

Francesco Adornato (direttore), Luigi Costato, Lucio Francario, Alberto Germanò, Marco Goldoni, Carlo Alberto Graziani, Antonio Jannarelli

COMITATO SCIENTIFICO: Piero Bevilacqua, Giovanni Cannata, Francesco Capograssi, Sabino Cassese, Isabelle Conturier, Carlo Desideri, Corrado Giacomini, Vitantonio Gioia, Dietrich Gorny, Sergio Marchisio, Stefano Rodotà

COMITATO DI DIREZIONE: Ferdinando Albinini (Università della Tuscia), Aleksey Aleksandrov (Università di Mosca – MGIMO), Paolo Borghi (Università di Ferrara), Francesco Bruno (Università del Molise), Roman Budzinowski (Università di Poznań), Irene Canfora (Università di Bari), Catherine Del Cont (Università di Nantes), Alessandra Di Lauro (Università di Pisa), Marsha Echols (Howard University di Washington), Marianna Giuffrida (Università di Messina), Lorenza Paoloni (Università del Molise), Margherita Scoppola (Università di Macerata), Zbigniew Witkowski (Università di Toruń)

REDAZIONE: Priscilla Altilli, Matteo Benozzo, Cesare Bugiani, Giulia Follenti, Pamela Lattanzi, Clelia Losavio, Monica Sabbatini, Ilaria Trapè (coordinatore)

SEGRETARIA DI REDAZIONE: Carla Cherubini

DIREZIONE E REDAZIONE: Università degli studi di Macerata – Dipartimento di diritto privato, spiaggia dell'Università, 2 – 62100 Macerata
Tel. 0733.2582462 – Fax: 0733.2582867 – E-mail: cherubini@unime.it; http://www.unime.it/scipoli/labvalenti/

Coloro che desiderano inviare lavori da sottoporre alla Redazione per la pubblicazione sono pregati di tener conto delle norme redazionali stampate alla fine del fascicolo

GRAFICA DELLA COPERTINA: Elena Pellegrini

AMMINISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE, ABBONAMENTI: viale Monza, 106, 20127 Milano - tel. 02.28.37.141; fax 02.26.14.19.58; e-mail: riviste@francoangeli.it

ABBONAMENTI

Per conoscere il canone d'abbonamento corrente, consultare il nostro sito (www.francoangeli.it), cliccando sul bottone "Riviste", oppure telefonare al nostro Ufficio Riviste (02.28.37.14.54/56) o, ancora, inviare una e-mail (riviste@francoangeli.it) indicando chiaramente il nome della rivista. Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno bancario, bonifico bancario, versamento su conto corrente, o con carta di credito.

L'abbonamento verrà attivato non appena giunta la notifica dell'avvenuto pagamento del canone.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

In caso di copia digitale, l'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 548 del 6 settembre 2004 – Quadrimestrale – Direttore responsabile: Stefano Angeli – Poste Italiane Spa – Sped. in Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano – Contiene meno del 45% di pubblicità – Copyright © 2015 by FrancoAngeli srl, Milano – Stampa: Digital Print Service srl - sede legale: via dell'Annunciata 27, 20121 Milano; sedi operative: via Torricelli 9, 20090 Segrate (MI) e via Merano 18, 20127 Milano.

I e II quadrimestre 2013 - Finito di stampare nell'aprile 2015

Editoriale

Le giornate polacco-italiane di diritto agrario (Nota al Convegno di Poznan)

(Francesco Adornato)..... 7

GIORNATE POLACCO-ITALIANE. Le sfide contemporanee del diritto agrario

Cooperatives in agriculture and rural areas in Poland in the context of the new challenges of the Common Agricultural Policy

(Aneta Suchoń) 13

Abuso di diritto da parte del beneficiario della Politica agricola comune (creazione di condizioni artificiali al fine di ricevere assistenza finanziaria)

(Przemysław Litwiniuk)..... 29

Renaissance of the ownership of agricultural real estate

(Teresa Kurowska) 47

Su ogm e agricoltura. Una lettura alla luce della prospettiva di riforma della disciplina della coltivazione degli ogm nell'UE e dello sviluppo di tecniche alternative di modificazione genetica

(Eleonora Sirsi) 65

Certificazione e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

(Irene Canfora)..... 103

Profili igienico-sanitari della vendita diretta di prodotti alimentari di fronte alle attuali aspettative (profili comparati)

(Anna Kapała)..... 115

Novel foods – challenges for food law

(Łukasz Mikołaj Sokołowski) 135

Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee. Alcune riflessioni (Roman Budzinowski)	145
La riforma della Pac del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato (Luigi Russo)	157
Mutual funds as a legal instrument of risk management in agriculture (Izabela Lipińska)	181
Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale (Pamela Lattanzi, Ilaria Trapè)	193
Environmental issues in European Food Law (Francesco Bruno)	215
Innovazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare europeo: i nuovi scenari (Ferdinando Albisinni)	225
Legal protection of rural landscape as a contemporary challenge (Justyna Goździewicz-Biechońska)	261
TEMI “La TV degli agricoltori”. The Italian television broadcasting for farmers until 1970 (Gian Luigi Corinto)	273
CONFRONTI La riforma della Politica agricola comune verso il 2020 (Secondo Scanavino)	297

Editoriale
**Le giornate polacco-italiane
di diritto agrario
(Nota al Convegno di Poznan)**

*Francesco Adornato**

Grazie alla perseveranza, in particolare, del prof. Roman Budzinowski, autorevole giurista e preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Adam Mickiewicz di Poznan, si sono realizzate le quinte giornate polacco-italiane di diritto agrario.

Il primo confronto si era svolto all'Università di Macerata nell'Aprile del 2005 sul tema, allora attuale e vitale per la stessa Polonia, “Politica agricola comune e allargamento a Est”, dedicato ai settanta anni del prof. Luigi Costato. Erano poi seguite, a Poznan nel 2006, le seconde, dedicate al confronto delle esperienze polacche e italiane rispetto all'incidenza del diritto comunitario sul diritto interno e a Spinetoli (Ap) nel novembre del 2008, le terze, dedicate al tema dello “sviluppo rurale tra crisi alimentare e tutela del territorio”. Infine, nel settembre 2010, a Poznan-Obrzycko-Zielonagóra, le quarte giornate, hanno avuto al centro della discussione il futuro del diritto agrario e sono state dedicate alla memoria del prof. Andrzej Stelmachowski, chiarissimo docente di diritto agrario e protagonista di primo piano nella transizione polacca.

Gli Atti che qui pubblichiamo attengono alla discussione svoltasi durante le quinte giornate, tenutesi ancora a Poznan-Obrzycko-Zielonagóra, dal 18 al 21 settembre 2014, proprio alla vigilia dell'avvio della programmazione comunitaria 2014-2020, sul tema “Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee”.

Il titolo del Convegno già spiega l'eterogeneità e dunque la ricchezza dei diversi interventi, riconducibili, nell'ambito della riforma Pac, da un lato, alle problematiche agroalimentari e, dall'altro, alle nuove opportunità offerte dalle misure legate allo sviluppo rurale.

* Università degli Studi di Macerata.

Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale*

Pamela Lattanzi**, Ilaria Trapè***

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il modello di innovazione promosso dalla *Strategia Europa 2020* – 3. Il concetto di innovazione sociale nello sviluppo rurale – 4. L'innovazione "interattiva" nel regolamento (UE) n. 1305/2013 – 5. Distretti e contratto di rete nell'esperienza italiana – 6. Rete e innovazione.

1. Introduzione

A partire dalla metà degli anni '90, l'Unione europea ha mostrato un'attenzione crescente nei confronti dell'innovazione¹, la quale, progressivamente, ha acquisito un ruolo centrale nelle politiche europee, diventando, con la *Strategia di Lisbona*², prima, e con la *Strategia Europa*

* Il lavoro rientra nell'ambito della Convenzione "finalizzata alla collaborazione per la realizzazione di attività in comune volte all'analisi dei profili giuridici e metodologici delle forme di aggregazione in ambito rurale in funzione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 del PSR Marche", sottoscritta dal laboratorio "Ghino Valenti" dell'Università di Macerata e il Servizio Agricoltura della regione Marche.

** Università degli Studi di Macerata. Sono di Pamela Lattanzi i paragrafi 1, 2 e 3.

*** Università degli Studi di Macerata. Sono di Ilaria Trapè i paragrafi 4, 5 e 6.

¹ Il *Green paper on Innovation* [Com (95) 688 def., del 20 dicembre 1995] è il primo documento nel quale la Commissione europea ha preso posizione sull'innovazione, analizzando gli aspetti positivi e negativi della ricerca in Europa e proponendo azioni per favorire l'implementazione dell'innovazione. Tali azioni hanno trovato una prima codificazione nel *First Action Plan for Innovation in Europe* [Com (96) 589 def., del 20 novembre 1996], che ha rappresentato il primo programma d'azione europeo volto a individuare delle misure di intervento per promuovere la cultura dell'innovazione e lo sviluppo di un ambiente innovativo nonché per orientare la ricerca verso l'innovazione.

² La *Strategia di Lisbona* è un vasto programma di riforme economiche approvato nel 2000 a Lisbona dai capi di Stato e di Governo dell'Unione europea con l'obiettivo di fare di quest'ultima «la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010». Nel giugno 2005, a metà percorso, visti gli insoddisfacenti risultati sino allora conseguiti, la *Strategia* è stata rivista per poi essere sostituita, nel 2010, dalla *Strategia Europa 2020*. Nel contesto della *Strategia di Lisbona*, l'innovazione ha costituito una delle priorità da perseguirsi: la conoscenza e l'innovazione dovevano essere poste al servizio della crescita. Conseguentemente, da questo momento, le politiche per l'innovazione hanno ricevuto un'attenzione incrementale e sono state coordinate con le politiche sulla ricerca, prima considerate disgiunte (Maini, Nicolli, 2013). Significative di tale approccio sono le Comunicazioni "Po-

Agricoltura – Istituzioni – Mercati, n. 1-2/2013

2020³, ora, uno dei fattori chiave per lo sviluppo degli Stati membri e per la crescita complessiva dell'Unione europea.

In particolare, la recente *Strategia Europa 2020*, elaborata dall'Unione per affrontare con successo grandi sfide – come l'uscita dalla crisi, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse naturali, l'evoluzione demografica e i contrasti sociali –, nel delineare il «quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo», ha stabilito tre priorità, «concepite per rafforzarsi a vicenda»: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva⁴. La prima delle priorità punta proprio a sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione⁵. Di fatti, preso atto del ritardo dell'UE rispetto ai suoi principali concorrenti a livello mondiale negli investimenti in ricerca e innovazione e nello sviluppo di una società digitale, nonché preso atto del livello insoddisfacente di istruzione degli europei, la *Strategia Europa 2020* intende promuovere misure che permetteranno di esprimere «le capacità innovative dell'Europa, migliorando i risultati nel settore dell'istruzione e il rendimento degli istituti di insegnamento e sfruttando i vantaggi che una società digitale comporta per l'economia e la società» stessa⁶.

Il perseguimento delle tre priorità deve portare al raggiungimento entro il 2020 di cinque ambiziosi obiettivi quantitativi riguardanti l'innovazione, oltre che l'occupazione, l'istruzione, la riduzione della povertà, i cambiamenti climatici e l'energia⁷. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti grazie

tenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune” [Com (2005) 488 def., del 12 ottobre 2005] e “Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE” [Com (2006) 502 def., del 13 settembre 2006]. Per approfondimenti in merito v. Maini, Nicolli (2013); Di Paolo, Matera (2014).

³ Comunicazione della Commissione, *Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* [Com. (2010) 2020 def., del 3 marzo 2010].

⁴ *Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*.

⁵ La priorità “crescita sostenibile” intende promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; mentre la priorità “crescita inclusiva” ambisce a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisce la coesione sociale e territoriale.

⁶ *Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*.

⁷ Precisamente al 2020: il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni dovrà avere un lavoro; il 3% del Pil dell'UE dovrà essere investito in ricerca e sviluppo (R&S); i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia dovranno essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono); il tasso di abbandono scolastico dovrà essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani dovrà essere laureato; 20 milioni di persone in meno dovranno essere a rischio di povertà. I cinque obiettivi sono interconnessi, ad esempio: maggiore R&S e innovazione, insieme ad un uso più efficiente delle risorse, aumentano la competitività e creano nuovi posti di lavoro; l'investimento in tecnologie più pulite a basse emissioni di carbonio consente di proteggere

al contributo di tutte le politiche dell'UE, ivi comprese la Politica agricola comune e la Politica di sviluppo rurale⁸.

l'ambiente e contribuisce a combattere il cambiamento climatico, creando contemporaneamente nuovi sbocchi per le imprese e nuovi posti di lavoro.

Per favorire la realizzazione degli obiettivi sono previste sette “iniziative faro” volte a catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario. Per quanto riguarda la priorità “crescita intelligente”, le “iniziative faro” sono: l'Unione dell'Innovazione, l'Agenda digitale europea e l'iniziativa “*Youth on the move*”. Nello specifico, l'Unione dell'Innovazione mira a migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per ricerca e innovazione, così da garantire che le idee innovative possano trasformarsi in prodotti e servizi nuovi in grado di stimolare crescita ed occupazione», attraverso: il completamento dello spazio europeo della ricerca (v. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: “Verso uno Spazio europeo della ricerca” [Com (2000) 6 def., del 18 gennaio 2000]), la semplificazione dell'accesso ai programmi dell'Unione e il rafforzamento dell'effetto di stimolo sugli investimenti del settore privato; l'accrescimento della cooperazione tra il mondo della scienza e quello delle imprese; un migliore accesso ai finanziamenti (soprattutto per le Pmi) e la razionalizzazione dei diritti di proprietà intellettuale; il rafforzamento della leadership europea nel campo del design e della creatività e dell'innovazione sociale; l'implementazione della cooperazione internazionale. Inoltre, si promuove un nuovo approccio nel campo della ricerca e dell'innovazione rappresentato dalla costituzione di partnership europee per l'innovazione, volte a mobilitare tutti i soggetti interessati ad una specifica problematica sia pubblici che privati, operativi a livello europeo o nazionale, «nell'intento di accelerare le attività di ricerca così come lo sviluppo e la commercializzazione di innovazioni allo scopo di affrontare le problematiche di rilievo per la società, mettere in comune esperienze e risorse e dare impulso alla concorrenzialità dell'industria europea». Anche nel settore agricolo è stato istituito una partnership per l'innovazione, il Partenariato europeo per l'innovazione Produttività e sostenibilità dell'Agricoltura (PeiAgri), in merito v. par. 4.

⁸ Funzionale al conseguimento di questi obiettivi è la programmazione dei fondi strutturali 2014/2020, il cui impianto programmatico è stato proprio modificato a tal scopo. La nuova programmazione è regolata ora da un organico pacchetto legislativo: reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni; reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; reg. (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione; reg. (UE) n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, tutti e quattro del 17 dicembre 2013. Il reg. (UE) generale n. 1303/2013 ha previsto l'adozione da parte della Commissione del *Quadro strategico comune* [Swd (2012) 61 def., del 14 marzo 2012], volto a tracciare le linee guida per la definizione delle priorità di investimento per gli Stati membri e per le regioni, traducendo gli obiettivi generali e specifici della *Strategia Europa 2020* in azioni chiave per tutti i Fondi strutturali. Sono stati così previsti undici obiettivi tematici che gli strumenti attuativi regionali dei vari Stati hanno poi declinato in priorità di investimento. Il primo obiettivo tematico indicato mira a «rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione». A proposito di questo obiettivo, l'Italia, nell'ambito del proprio Accordo di partenariato – che come è noto costituisce il documento fondamentale con cui ogni Stato membro ha definito la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 –, ha specificato che gli interventi finanziati dovranno conseguire i seguenti risultati: incremento dell'attività di innovazione delle imprese; rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento; promozione di nuovi mercati per l'innovazione; aumento dell'incidenza di specializzazioni

A proposito di quest'ultima, il reg. (UE) n. 1305/2013, nel ridelinearla per il periodo 2014/2020, compiendo un'incorporazione dei principali obiettivi strategici enunciati dalla *Strategia Europa 2020*, ha attribuito all'innovazione un'importanza primaria⁹.

innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza. Va inoltre precisato che il reg. (UE) n. 1303/2013 ha previsto come condizione *ex ante* per l'utilizzo delle risorse comunitarie, che le regioni mettano a punto strategie di ricerca e innovazione per la "specializzazione intelligente" (c.d. *smart specialization strategy*), individuando i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il loro potenziale di innovazione nonché gli investimenti pubblici e privati a supporto delle strategie.

Infine, è opportuno ricordare che l'innovazione, anche in agricoltura, trova altresì sostegno finanziario nell'ambito dell'iniziativa *Horizon 2020*, cioè il Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014/2020 che ha riunito tutti i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione prima previsti da distinti programmi (il Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (Cip) e l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (Eit)). L'iniziativa *Horizon 2020* è strutturata in tre pilastri (*Excellent Science, Competitives Industries e Societal Challenges*) e cinque iniziative trasversali. Nell'ambito del pilastro *Societal Challenges* ci sono diverse linee di ricerca e innovazione che interessano l'agricoltura, come la *Societal Challenges 2*, denominata, per l'appunto "Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne e bioeconomia" volta a promuovere quattro tematiche: agricoltura e silvicoltura sostenibili; un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione sana e sicura; sbloccare il potenziale delle risorse acquatiche viventi; bioindustrie sostenibili e competitive. Anche altre linee di intervento presentano temi di interesse agricolo quali la *Societal Challenge 3* "Energia sicura, pulita ed efficiente" e la *Societal Challenge 5* "Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime". Inoltre, assumono rilievo nell'ottica del collegamento tra *Horizon 2020* e gli obiettivi della Pac, in particolare di quelli dello sviluppo rurale, due nuove tipologie di programmi con caratteristiche più operative e con approccio *problem solving*: i *Multiactors project* e i *Thematic network*. Cfr. in merito Mipaaf (2014).

⁹ Nella precedente programmazione sullo sviluppo rurale la promozione dell'innovazione ha trovato principalmente sostegno nell'ambito delle misure previste dall'asse 1 (Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale), aventi lo scopo generale di «creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimento delle conoscenze, della modernizzazione, dell'innovazione e della qualità nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti nel capitale umano e naturale» [Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007/2013), 2006/144/CE]. Va inoltre tenuto in considerazione il contributo del programma Leader, su cui v. *infra* par. 3. Si rileva, comunque, come l'approccio all'innovazione nella nuova programmazione sia «sostanzialmente diverso da quello adottato dall'Unione europea nei 14 anni appena trascorsi. Gli interventi circoscritti e molto vincolanti previsti nei due ultimi periodi di programmazione (2000-2006; 2007-2013) sono stati sostituiti da un progetto di ampio respiro con un'ottica di sistema e l'ambizione di coinvolgere tutti i soggetti della rete della conoscenza (imprese, ricerca consulenza, formazione)» (Mipaaf, 2014, p. 19). Per un approfondimento sugli interventi volti a sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore agricolo e alimentare v. Di Paolo, *Materia* (2014).

Le finalità precipue della Politica di sviluppo rurale¹⁰ dovranno essere realizzate attraverso alcune azioni prioritarie, tra cui, *in primis* la promozione del trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali¹¹. Tale priorità focalizzerà la propria attenzione su tre aree tematiche: a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale¹².

Va inoltre sottolineato che l'innovazione costituisce altresì un obiettivo trasversale di tutte le priorità (v. art. 5)¹³. In definitiva, l'innovazione si presenta come mezzo e fine al contempo.

2. Il modello di innovazione promosso dalla *Strategia europa 2020*

L'innovazione posta al centro della *Strategia Europa 2020* e conseguentemente della Politica di sviluppo rurale si basa su un concetto di innovazione evolutosi nel tempo. Sebbene il cuore del concetto sia rimasto lo stesso, ovvero l'applicazione pratica (con successo) di una nuova idea, l'innovazione, oggi si presenta in maniera assai diversa rispetto a qualche decennio fa. I tratti principali dell'attuale concetto di innovazione fanno leva su: una più netta distinzione (che però non è anche distanza) tra innovazione e ricerca; una nuova interattività tra i soggetti (eterogenei) coinvolti nell'attività di creazione e implementazione dell'innovazione; un contenuto dell'innovazione più ampio e articolato.

Per quanto riguarda il primo aspetto è ben evidenziata la differenza tra innovazione e ricerca, sotto un profilo sia oggettivo che soggettivo.

¹⁰ Quali: «a) stimolare la competitività del settore agricolo; b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro», art. 4, reg. (UE) n. 1305/2013.

¹¹ Le altre azioni prioritarie sono: potenziare la redditività e la competitività e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; promuovere l'organizzazione della filiera alimentare; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

¹² In totale sono previste diciotto focus area di intervento ripartite tra le sei priorità.

¹³ Altri obiettivi trasversali sono l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, cfr. art. 5, penultimo capoverso.

Dal punto di vista oggettivo, innovazione e ricerca non coincidono. L'innovazione per definizione ha natura applicativa¹⁴, «è tale perché viene attuata e trova rispondenza nella pratica produttiva» mentre il risultato diretto dell'attività di ricerca «può legittimamente non avere carattere operativo ed essere di immediato utilizzo» (Mipaaf, 2014, p. 41)¹⁵.

Si è superata inoltre l'idea, prevalsa per lungo tempo, secondo cui l'innovazione sia sostanzialmente *science-based*, «cioè una soluzione “pre-confezionata” offerta dalla scienza a favore di più o meno numerose applicazioni “a valle”» (Esposti, 2013, p. 61). Secondo questa impostazione (il c.d. modello lineare dell'innovazione) l'innovazione è vista come un processo scientifico e lineare guidato “dall'alto” del mondo scientifico (Zanni, 2012), i cui risultati si aspettano essere applicati e replicati in situazioni pratiche.

L'innovazione ora promossa si basa invece su un approccio diverso, si ritiene che essa possa nascere pure “dal basso”. «Naturalmente, non si intende sminuire o ridimensionare l'importanza della ricerca all'interno dell'economia della conoscenza, ma evidenziare che prodotti nuovi e/o idee creative possono derivare da più fonti, anche dalla base produttiva e dal contesto in cui essa opera» (Vagnozzi, 2013, p. 7). Ciò comporta, sotto il profilo soggettivo, un cambiamento sostanziale: la categoria degli innovatori risulta ampliata (addirittura priva di confini) e alquanto eterogenea.

Da qui un altro aspetto fondamentale dell'attuale modello di innovazione: la centralità delle interazioni tra i diversi soggetti coinvolti in vario modo nella produzione e diffusione della conoscenza e nella sua incorporazio-

¹⁴ «An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations. (...) Innovation activities are all scientific, technological, organisational, financial and commercial steps which actually, or are intended to, lead to the implementation of innovations. Some innovation activities are themselves innovative, others are not novel activities but are necessary for the implementation of innovations. Innovation activities also include R&D that is not directly related to the development of a specific innovation. (...) A common feature of an innovation is that it must have been implemented» (Ocse, 2005, pp. 46-47).

¹⁵ «Research (basic research, applied research and experimental research) is a creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge and the use of this stock of knowledge to devise applications. Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view. Applied research is also original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective. Experimental development is a systematic work, drawing on existing knowledge gained from research and/or practical experience, which is directed to producing new materials, products or device, to installing new processes, systems and services, or to improving substantially those already produced or installed» (Ocse, 2002, p. 30).

ne in soluzioni innovative applicabili (Esposti, 2013). In sostanza, il trasferimento di conoscenza e l'innovazione sono considerati un percorso comune a una molteplicità di attori rilevanti aventi background diversi (ricercatori, consulenti, formatori, imprese, società civile, istituzioni pubbliche, etc.) (Cristiano, 2013, p. 11), il che porta all'affermarsi di un modello interattivo dell'innovazione. L'instaurazione di *reti* tra i vari soggetti (in particolare tra il mondo della ricerca e gli altri stakeholder), volte a favorire sia la creazione di soluzioni innovative sia la loro implementazione, acquisisce conseguentemente un'importanza fondamentale in qualsiasi intervento pubblico di promozione dell'innovazione¹⁶.

Il terzo aspetto caratterizzante l'attuale modello europeo di innovazione è l'ampiezza del suo significato che va oltre il concetto di innovazione affermatosi nello scorso secolo, focalizzato su un profilo prettamente tecnologico¹⁷. L'innovazione è oggi anche innovazione sociale. Questo ulteriore profilo ha attirato l'attenzione delle Istituzioni europee piuttosto recentemente. I limiti della Strategia di Lisbona e la crisi finanziaria mondiale hanno rivelato debolezze strutturali e posto in una nuova luce la dimensione sociale dell'Europa tanto da spingere le Istituzioni europee ad affrontare con maggior incisività le problematiche sociali (come invecchiamento della popolazione, povertà, esclusione, etc.) e ad affrontarle in maniera diversa, valorizzando il contributo che in tal senso può venire dalla società stessa¹⁸.

¹⁶ Esempio ne sono i Partenariati europei per l'innovazione. Uno degli obiettivi del PeiAgri è proprio quello di «fungere da efficace collegamento tra la ricerca e la tecnologia più all'avanguardia e i soggetti interessati, tra cui gli agricoltori, le imprese, l'industria, i servizi di consulenza e le Ong. Ciò dovrebbe contribuire a tradurre i risultati della ricerca in innovazione effettiva, a trasferire più rapidamente l'innovazione nella pratica, a fornire un ritorno sistematico di informazione dalla pratica alla scienza sui bisogni di ricerca, a rafforzare lo scambio di conoscenze e a diffondere la consapevolezza della necessità di unire le forze per investire nell'innovazione sostenibile» [Com (2012) 79 def., del 29 febbraio 2012].

¹⁷ Con riguardo all'agricoltura, deve di fatti prendersi atto che «sin dal dopoguerra infatti il cosiddetto progresso tecnologico era indicato come una delle più importanti risposte al necessario incremento dell'agricoltura e alla riduzione dei costi attraverso l'incremento dell'efficienza d'uso dei fattori produttivi. L'accento era posto soprattutto sulla tecnologia ed in particolare su: meccanizzazione, utilizzo dei pesticidi, utilizzo di presidi chimici in grado di migliorare la fertilità dei terreni e di difendere piante e animali dai patogeni, selezione di varietà e razze più produttive. Grazie all'ampio margine di miglioramento possibile, a causa del ridotto livello tecnologico dell'agricoltura, negli anni '50-'70 l'innovazione ha cambiato il volto dell'agricoltura italiana e mondiale (non per niente si parla di rivoluzione verde)» (Vagnozzi, 2013, p. 6). Grazie al progresso tecnologico in agricoltura, l'agricoltura mondiale ha conseguito un grande aumento delle performance, al punto che nell'arco di 50 anni (dal 1950 al 2000) la produttività per ettaro è cresciuta di quasi il 150%, quella del lavoro agricolo di quasi il 75%, mentre la produttività totale dei fattori di circa il 55% (Esposti, 2013).

¹⁸ «The lessons learned from both the Lisbon Strategy for Growth and Jobs and the financial crisis have revealed structural weaknesses and presented the social dimension of Eu-

Non esiste una definizione ufficiale di innovazione sociale. Sovente nei documenti dell'UE, si fa riferimento alla definizione proposta nel Libro aperto sull'innovazione sociale (Murray, Calulier-Grice, Mulgan, 2010), secondo cui l'innovazione sociale riguarda: «innovations that are social both in their ends and in their means. Specifically, we define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society's capacity to act»¹⁹.

Questo aspetto dell'innovazione è oggi presente in tutte le politiche della Commissione europea²⁰, oltre che essere promosso anche nell'ambito dei fondi strutturali²¹.

rope in a new light: the well-held belief that economic growth creates employment and wealth to alleviate poverty has been disproved by recent events, and the time has now come to try new ways of bringing people out of poverty and promoting growth and well-being not only for, but also with, citizens». Tanto è affermato nel documento della Commissione europea "Empowering people, driving change: social innovation in Europe" (Bepa, 2011), che costituisce un riferimento essenziale della strategia europea per l'innovazione sociale. Tale strategia fonda le sue radici in una serie di riflessioni e raccomandazioni ufficiali che hanno preso avvio dal 2005 [cfr. Aho Report (Creare un'Europa innovativa - Rapporto del gruppo di esperti indipendenti su R&S e Innovazione istituito dopo il vertice di Hampton, 2006), Europe's Social Reality Report (2007), Agenda sociale rinnovata (2008)].

¹⁹ In linea con questa definizione v. l'art. 2, punto 5, reg. (UE) n. 1296/2013 istitutivo del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (Easi) che definisce "innovazioni sociali" come le: «le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa». V. inoltre la definizione fornita dalla *Guide to social innovation* (DG Regio e Empl, 2013, p. 6): «Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations. It represents new responses to pressing social demands, which affect the process of social interactions. It is aimed at improving human well-being. Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. They are innovations that are not only good for society but also enhance individuals' capacity to act».

²⁰ È interessante notare come ciascuna politica "interpreta" l'innovazione sociale in maniera aderente alle proprie finalità. Ad esempio, essa è vista dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione come strumentale al miglioramento delle condizioni lavorative e delle politiche sociali (cfr. Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale, cit.), la DG Imprese e industria si concentra, invece, sui profili imprenditoriali delle innovazioni sociali.

²¹ Cfr. in merito il documento *Guide to social innovation* (DG Regio e Empl, 2013), che oltre a descrivere molte delle iniziative preesistenti dell'UE in questo campo, riportando altresì numerosi buoni esempi di progetti cofinanziati, fornisce suggerimenti alle autorità pub-

3. L'innovazione sociale nello sviluppo rurale

Con specifico riferimento allo sviluppo rurale, un accreditato studio sull'innovazione sociale (Bock, 2012) evidenzia come tale concetto nella letteratura specializzata sia inteso secondo tre differenti interpretazioni, spesso usate in combinazione. Quando si parla di innovazione sociale nel contesto rurale ci si riferisce: ai meccanismi sociali delle innovazioni; alla responsabilità sociale delle innovazioni; all'innovazione (nel senso di trasformazione) della società rurale stessa.

Nel primo significato l'attenzione è posta sulle modalità di costituzione delle relazioni sociali che favoriscono la generazione e la diffusione delle innovazioni e che a loro volta possono essere innovative. Come detto, il concetto di innovazione presuppone di per sé una pluralità degli attori: questi meccanismi sociali mirano a instaurare relazioni, collaborazioni, scambi e condivisione di conoscenze ed esperienze tra soggetti eterogenei al fine di creare il contesto relazionale e sociale ideale per la co-produzione e la diffusione di innovazioni. Il programma Leader è un esempio di *innovation policy* basato su questo approccio, esso stesso spesso considerato sinonimo di innovazione sociale (DG Regio e Empl, 2013; Bock, 2012; Bepa, 2011). Il programma Leader di fatti «represents a territorial, participatory and endogenous approach to rural development. Following its philosophy it is important to enable the inhabitants of rural regions to realise their own development plans, making use of local resources and local knowledge. Leader facilitates local capacity building and the growth of confidence and self-esteem among citizens as well as a positive collective identity. It also supports the creation of local and extra-local networks. In doing so Leader intends to create favourable conditions for the social mechanism in innovation to function» (Bock, 2012, p. 60)²². Altri esempi di meccanismi sociali nascono da interazioni e scambi di conoscenze ed esperienze tra gruppi sociali che abitualmente non interagiscono, come nel caso dei gruppi di acquisto solidale ove si instaurano relazioni stabili tra consumatori-cittadini e agricoltori (Bock, 2012).

La seconda accezione di innovazione sociale guarda all'innovazione sociale come risposta alle paure e agli aspetti negativi spesso associati alle

bliche regionali su come incoraggiare e consentire l'innovazione sociale attraverso gli aiuti erogabili tramite i Fondi strutturali.

²² «At a project level, Leader can display innovation, for example, in any one or combination of the following: new products or services; new ways of working together, either within a management structure, or as a means of cooperating on a project level; bringing diverse sectors and groups together; combining different activities; and exploring new markets and processes, etc.» (Bepa, 2011, pp. 73-74).

nuove tecnologie applicate all'agricoltura e all'alimentazione (es. ogm), alla globalizzazione, a metodi di produzione agricola inquinanti, a modalità di commercio internazionale non eque, etc. Più in generale, questa seconda accezione promuove un'innovazione agri-rurale socialmente responsabile. In questo senso, l'attenzione è puntata sul conseguimento da parte delle imprese agroalimentari di obiettivi di carattere sociale (es. tutela dell'ambiente, tutela della biodiversità, valorizzazione del patrimonio culturale, servizi sociali, etc.). Gli agricoltori non ambiscono a massimizzare la produzione ma invece a sviluppare nuovi prodotti e servizi che rispondono a emergenti bisogni sociali come prodotti locali, prodotti di alta qualità, conservazione della natura, turismo rurale, ma anche come la cura di anziani, bambini e persone con disabilità (c.d. agricoltura sociale) (Bock, 2012).

Infine, la terza interpretazione «sottende quei cambiamenti nel tessuto sociale delle società rurali che sono percepiti come necessari e auspicabili al fine di rafforzare le società rurali. In questa accezione di innovazione sociale è sottolineato fortemente l'aspetto dell'inclusione sociale o dell'uguaglianza» (Poppe, 2014, p. 4). Pertanto, «social innovation is then appointed as desired outcome – a renewed, revitalised society – as well an instrument and strategy to rescue societies through collective engagement. This is most prominently the case when rural development, in the sense of local development, is concerned and when the objective is to re-integrate rural societies that are perceived as marginal. [...] Social innovation, hence, refers to society as the arena where change take place, as well as the need for society to change» (Bock, 2012).

Muovendo da questa impostazione tripartita dell'innovazione sociale e guardando al reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile affermare che, sebbene l'«innovazione sociale» non sia esplicitamente richiamata, essa caratterizza l'impianto del regolamento che presenta un mix delle tre interpretazioni poc'anzi riferite.

È innegabile che l'accezione da ultimo indicata – ovvero la trasformazione della società rurale – costituisce un'ambizione generale del reg. (UE) n. 1305/2013 il quale espressamente mira a realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle comunità rurali (art. 4), promuovendo l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. La trasformazione della società rurale, il suo rinnovamento, è un obiettivo dichiarato.

Ma anche le altre due accezioni di innovazione sociale ricevono attenzione dal reg. (UE) n. 1305/2013. L'instaurazione di meccanismi sociali volti a favorire l'innovazione, così come il perseguimento di obiettivi sociali da parte degli agricoltori sono espressamente affrontati. Cruciale in merito è l'art. 35 che mira a favorire l'esercizio da parte degli agricoltori di

servizi ambientali (art. 35, par. 2, lett. f) e sociali²³ proprio attraverso l'avvio di nuovi meccanismi sociali per le innovazioni. Questi ultimi rappresentano una significativa novità rispetto alla programmazione passata e meritano una riflessione più mirata, anche in ordine alla individuazione delle forme giuridiche più idonee alla loro implementazione²⁴.

4. L'innovazione “interattiva” e i meccanismi “sociali” nel regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale disegna diversi meccanismi interattivi di innovazione i quali, pur nella loro diversità organizzativa, presuppongono la partecipazione di una pluralità eterogenea di attori per dare vita a un contesto collaborativo e di condivisione di esperienze e conoscenze, al fine di creare innovazione, con ricadute positive anche sul territorio²⁵.

Il legislatore, infatti, muovendo dalle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza, afferma che, per potenziare gli obiettivi della Politica di sviluppo rurale, è necessario sostenere «forme più ampie di cooperazione», rispetto alla “*joint activity*” prevista dalla programmazione precedente, al fine di superare ogni svantaggio (economico, sociale, ambientale) dovuto alla frammentazione²⁶. In questo contesto, «i poli e le reti sono particolar-

²³ Come «la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale», art. 35, par. 2, lett. k.

²⁴ Non può non evidenziarsi come la spinta verso l'innovazione attuata a livello europeo costituisce anche una forte sollecitazione verso l'adozione di (nuove) regole giuridiche più idonee a disciplinare i cambiamenti tecnologici e sociali tanto auspicati. L'esigenza di nuove soluzioni giuridiche – quali «forme contrattuali innovative per la concessione di terre» oppure «forme giuridiche innovative per il rafforzamento delle filiere» – è, ad esempio, espressamente manifestata nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale del Mipaaf (Mipaaf, 2014). La sfida dell'innovazione lanciata dalla *Strategia Europa 2020* costituisce in definitiva anche una sfida per il diritto e, dunque, per la «creatività del giurista» (Pascucci, 2013). Sul rapporto tra innovazione e diritto v. Albinini, 2014.

²⁵ Si può affermare che tali meccanismi rappresentano una forma più “evoluita” di innovazione, il cui ambito si è progressivamente allargato dall'area strettamente tecnica/tecnologica a quella economica, sociale, gestionale e di mercato. Si veda quanto detto nella nota n. 17.

²⁶ Durante la programmazione precedente, infatti, l'unico tipo di cooperazione espressamente finanziato era quello finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale (si vedano le misure a sostegno della c.d. *joint activity*, quali: la cooperazione nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agro-alimentare e forestale (di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1698/2005.); la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (art. 32 del medesimo regola-

mente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati» (*considerando* n. 29).

Il percorso di innovazione *collettivo* è attivabile attraverso la misura 16 (art. 35) che incentiva ogni forma di cooperazione tra attori del settore agroalimentare e forestale che intraprendano percorsi (collettivi) di innovazione. Si tratta di una misura che vuole essere funzionale alle diverse esigenze delle *aziende* e dei *territori* e al generale fabbisogno di rinnovamento della *governance* di sistema (Cristiano, Proietti, 2014).

La norma prevede tre principali forme di partenariato: i gruppi operativi del Pei (Partenariato europeo per l'Innovazione, Pei-Agri); i *clusters* e *networks*; altre forme di cooperazione tra operatori di diversi settori (agricolo, forestale e della filiera alimentare), incluse le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni professionali. Gli obiettivi di tutte le predette forme di cooperazione sono comuni; ne sono elencati alcuni a titolo esemplificativo nell'art. 35 e, tra questi, troviamo gli "*obiettivi sociali*" di cui si è parlato.

Il Pei-agri costituisce una novità rispetto alla precedente programmazione; esso intende accelerare l'innovazione in agricoltura, promuovendo un modello "interattivo" d'innovazione e, così, unendo il mondo agricolo e quello della ricerca a livello regionale, nazionale e livello comunitario²⁷. Il Pei è stato definito un «utile schema di rottura nel contesto dei processi di sviluppo agricolo in Europa, promuovendo un sistema *reticolare* di soggetti eterogenei chiamati a concorrere all'individuazione e determinazione delle innovazioni più pertinenti, la cui sfida può essere abbracciata coraggiosamente dagli attori del sistema di conoscenza rivedendo e rinnovando il proprio modus operandi» (Colombo, Meschinelli, 2014). In altre parole, il Partenariato – che sarà implementato attraverso azioni prevalentemente supportate dalla Politica di sviluppo rurale e dalla Politica di ricerca *Horizon 2020* – mira a promuovere un settore agricolo e forestale competitivo e sostenibile, attraverso uno stretto legame tra ricerca e pratica agricola²⁸.

mento); l'istituzione e il funzionamento di associazioni di produttori (art. 35); e l'approccio Leader (art. 61-65)). Tale sostegno, pur se ancora necessario, «dovrebbe essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza» (*considerando* n. 29).

²⁷ Si vogliono creare partnership guidate dalla domanda, ovvero utilizzando un approccio bottom-up e collegando agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese e altri soggetti (ad esempio, società civile, Ong o enti governativi) nei cosiddetti Gruppi Operativi (GO). A tal proposito si veda Poppe (2014).

²⁸ Commissione europea – DG Agricoltura e sviluppo rurale (2013), *Draft guidelines on programming for innovation and the implementation of the Eip for agricultural productivity and sustainability programming period 2014-2020*, Commissione europea – version November 2013, Brussels: «The Eip is promoting a resource efficient and competitive agricultural and forestry sector working in harmony with the essential natural resources on which it

Tra le altre forme di "innovazione interattiva" previste dall'art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013, appaiono particolarmente interessanti i clusters e i networks, anche in considerazione degli strumenti che verranno utilizzati in Italia per implementarli.

Rispetto a queste due forme di cooperazione, si deve rilevare che il regolamento contiene solamente la definizione di *cluster*, mentre sembra dare per acquisito il concetto di "network", sebbene ancora difetti una definizione "armonizzata". In ogni caso, clusters e networks possono essere "strumentali all'introduzione d'innovazione in azienda o innescarla, come risultato di attività partenariali di collaborazione e scambio di conoscenza fra i diversi attori rurali" (Cristiano, Proietti, 2014).

Secondo quanto previsto nell'art. 2 reg. (UE) n. 1305/2013, "*cluster*" è «un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo». La c.d. *lateralità* dei legami/relazioni delle imprese del *cluster* (Cristiano, Proietti, 2014) – piuttosto che l'estensione verso i canali della distribuzione e i clienti (ossia di uno sviluppo "verticale") – avalla la capacità del cluster di generare conoscenze e promuovere dinamiche di apprendimento grazie all'interazione che si produce anche solo tramite la semplice condivisione di *inputs* o le connessioni lungo la catena di valore²⁹.

Per quanto concerne i "*networks*", forse proprio la mancanza di una definizione che ne delimiti il concetto fa sì che gli stessi possano avere un'azione più ampia, mirando ad aggregare una serie di attori, anche con carattere trans-regionale/trans-nazionale e condividendo fabbisogni, conoscenze e processi³⁰.

depends. The Eip will build bridges between research and farmers, forest managers, rural communities, businesses, NGOs and advisory services. It will help supply of food, feed and biomaterials, the preservation of the environment and adaptation to and mitigation of climate change».

²⁹ Si deve rilevare che in questa definizione non si fa riferimento alla prossimità geografica degli aderenti al cluster.

³⁰ Nel documento *Draft Guidelines on Programming for Innovation and the Implementation of the EIP for Agricultural Productivity and Sustainability*, Programming period 2014-2020 version June 2013, si legge «Article 36 [oggi art. 35] also provides support for networks, bringing together a variety of actors who – by sharing needs and knowledge – may support the implementation of the Eip, including initiating and supporting actions of Operational Group».

Nel regolamento sullo sviluppo rurale³¹ si legge che sarà la Commissione, con atto delegato, a stabilire, tra l'altro, le caratteristiche dei poli e delle reti che possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura di cooperazione e dei presupposti per la concessione del sostegno a favore dei tipi di interventi elencati in tale misura. Nei regolamenti, però, la Commissione non prevede alcun requisito per la costituzione delle reti (né dei *clusters*), rimandando così alle determinazioni degli Stati membri l'individuazione delle caratteristiche delle stesse³².

Qualche informazione in più in proposito può essere dedotta dal *Guidance document*³³, in cui si rileva che l'obiettivo della misura "Cooperazione" è superare gli svantaggi derivanti dalla frammentazione degli operatori delle zone rurali dell'UE (più piccoli, in media, rispetto a quelli presenti nelle aree urbane), favorendo l'integrazione orizzontale e verticale e "*supporting entities to work together*".

La Guida spiega chiaramente che la misura deve essere utilizzata per "*make new things happen*" e non per supportare attività di cooperazione già esistenti ("*this would be a poor use of public funds*"). Il requisito della novità in questo contesto deve essere inteso nel senso che la misura può essere usata per supportare o la costituzione di un nuovo gruppo o una nuova attività/progetto di un gruppo già esistente. Da quanto detto, sembra che la misura, da un lato, sia funzionale a superare quelle criticità che tradizionalmente hanno sempre afflitto il mondo agricolo e, in particolare le aree rurali, dall'altro, per il ripetuto richiamo *all'innovazione*, voglia creare – prescindendo dalle diverse configurazioni giuridiche della "collettività"- un "*ambiente collaborativo*" che favorisca la costruzione di conoscenza e l'acquisizione di competenze e, quindi, la loro concreta applicazione nel settore agroalimentare e forestale.

Per testare l'effettiva efficacia di queste forme di aggregazione occorre aspettare di vedere quali presupposti gli Stati membri richiederanno per il finanziamento della misura. Nel frattempo potrebbe essere utile analizzare velocemente come i poli e le reti sono disciplinati dalla legislazione italiana.

³¹ V. art. 35, par. 10 e considerando n. 62.

³² Si veda art. 11 reg. (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears) e che introduce disposizioni transitorie e reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears).

³³ Si tratta della Fiche dell'art. 35 "*Guidance document*" aggiornata a maggio 2014, che offre una guida sullo spirito della misura e su alcuni aspetti di dettaglio.

5. Distretti e contratto di rete nell'esperienza italiana

In Italia le forme di organizzazione, in cui le imprese agiscono in modo coordinato al fine di integrare il processo produttivo, con diverse articolazioni e complessità, sono molto diffuse e, proprio in questo contesto, hanno assunto rilievo, inizialmente economico e quindi giuridico, dapprima i *distretti* (assimilabili, seppur con alcune differenze, ai *clusters*³⁴) poi le *reti di imprese*.

Senza addentrarsi nella disciplina legislativa – fatta da norme volte, da un lato, a sostenere e incentivare il fenomeno e, dall'altro, a regolarne l'attività – che si evolve congiuntamente alla Politica di sviluppo rurale e che non sempre è riuscita a creare un organico quadro di riferimento giuridico, si può affermare che i distretti, indipendentemente dalla diversa qualificazione (industriali, produttivi, rurali, di qualità, etc.), rappresentano sistemi di imprese che, attraverso relazioni *verticali* di filiera ed *orizzontali* con i soggetti locali, operano in un territorio comune al fine di migliorare la competitività delle imprese medesime.

Si tratta pertanto di un concetto "empirico" prima che giuridico, fondato su dati economici e sociali (quali l'elevata concentrazione in un territorio di imprese, in prevalenza di media o piccola dimensione, la specializzazione produttiva del settore) ai quali si aggiunge la creazione di relazioni, anche giuridiche, che possono coinvolgere, accanto ai privati, soggetti pubblici o comunque enti diversi da imprese (quali enti di ricerca), in funzione dell'aumento della competitività e della proiezione verso mercati più ampi (Villa, 2009, p. 106).

Di distretti in agricoltura (dopo i riferimenti al settore agroindustriale, all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura contenuti nella delibera Cipe del 1998) si parla poi espressamente con il decreto legislativo 228 del 2001, a cui è assegnato il compito, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, di "(...) individuare i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità (...)". In questo contesto, il legislatore prevede lo strumento del distretto all'interno di un approccio legislativo/regolativo in cui il territorio si propone come fonte di regole per l'impresa, «facendo di esso il contesto in cui l'impresa si colloca e si sviluppa (...)» (Germanò, 2006) e nel contempo privilegiando strumenti di governo consensuale delle economie locali (Albisinni, 2010, p. 431).

Qualche anno più tardi il legislatore ha affiancato al distretto un nuovo strumento volto al potenziamento della competitività e al sostegno dell'innovazione delle strutture produttive: il contratto di rete.

³⁴ A tal proposito si vedano Monni, Spaventa (2008); Beccatini (1979); Porter (1998).

Si deve subito precisare che quando si parla di “reti di imprese” non si fa necessariamente riferimento al contratto di rete.

L’organizzazione “a rete” della filiera è «operazione economica ed organizzativa eterogenea» (Perlingieri, 2009, p. 397) (che risponde alla riorganizzazione mondiale della produzione (industriale e manifatturiera) che si è sempre più plasmata lungo le c.d. catene del valore globali (*global value chains*) e che si basa su articolate ripartizioni dei compiti lungo il processo produttivo, in funzione di una sempre maggiore specializzazione.

In questo contesto, il “contratto di rete” è pensato per creare e stabilizzare un sistema di relazioni stellari tra imprese, *giuridicamente indipendenti ma funzionalmente collegate*, basato su rapporti di fornitura/collaborazione/integrazione, indipendentemente dalla localizzazione delle imprese che ne fanno parte. Il contratto di rete costituisce, pertanto, una delle forme organizzative della rete ma non l’unica. Tale disciplina è frutto della volontà del nostro legislatore di dare attuazione ai principi europei contenuti nello *Small Business Act* di promozione dello sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito dell’approccio “*Think Small First*”³⁵.

La normativa dei contratti di rete si caratterizza per la presenza di norme (di diritto pubblico) riguardanti incentivi di diversa natura (tanto da potersi parlare di normativa di tipo “promozionale” e non di tipo “protettivo” e/o di tutela) e di norme di diritto *privato* che definiscono gli aspetti qualificanti dello strumento negoziale anche per poter usufruire dei predetti incentivi.

«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. (...)» (art. 3, co. 4-ter del d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33, come successivamente modificato). Nel corso degli anni poi, il legislatore ha disegnato diversi modelli contrattuali e organizzativi, con differenti livelli di complessità organizzative, fino a prevedere la possibilità di dar vita a un “soggetto-rete”.

³⁵ Con la “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *“Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa* (un “*Small Business Act*” per l’Europa)”, l’Unione europea ha riconosciuto l’importanza del ruolo delle Pmi nell’economia europea e vuole attivare un articolato quadro di interventi per le imprese basato su dieci principi guida per la formulazione e l’attuazione di politiche a livello europeo e nazionale.

Fulcro del contratto di rete, al di là del mero scopo associativo, è la condivisione di un programma comune articolabile per obblighi, mansioni, competenze in cui le prestazioni contrattuali cui le singole imprese si obbligano sono assoggettate a vincoli di qualità e di temporalità (Costantino, 2013).

Con riguardo alle imprese nel settore agricolo, il legislatore italiano ha previsto alcune disposizioni *ad hoc* volte a incentivare l’utilizzo di questo strumento nel settore³⁶ (quali, ad esempio, la codatorialità, l’assunzione congiunta di lavoratori, a determinate condizioni, la non assoggettabilità alla disciplina dei contratti agrari, un credito d’imposta nel decreto c.d. “crescita” del 2014).

6. Rete e innovazione

“Innovazione” è dunque una parola chiave nella crescita “intelligente” basata sulla competitività indotta dalla conoscenza, sostenibile e inclusiva relativamente alla capacità di favorire l’occupazione e la coesione sociale³⁷.

Come già evidenziato, l’innovazione ha oggi un significato ampio. Costituisce innovazione la realizzazione di un prodotto (bene o servizio) o un

³⁶ Il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 45, co. 3, ha stabilito che al contratto di rete non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 203 del 1982. Il d.l. n. 179 del 2012, all’art. 36, co. 5, prevede, ai fini degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, che il contratto di rete può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.

Ancora, il d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, all’art. 36 co. 2-bis, stabilisce l’istituzione presso l’Ismea di un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi degli imprenditori agricoli, costituito dai contributi volontari degli agricoltori. Il contratto di rete può prevedere la costituzione di un fondo di mutualità, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali che partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi dei produttori agricoli (art. 36, co. 2-ter).

Inoltre, quando il contratto di rete è stipulato nel settore agricolo, è ammessa l’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti «quando almeno il 50%» degli aderenti alla rete «sono imprese agricole» (con responsabilità solidale delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro); v. art. 31, co. 3 bis – 3 *quinquies*, d.lgs. n. 276/2003. Per di più, l’interesse al distacco per il datore di lavoro è riconosciuto automaticamente per l’esecuzione del contratto di rete (ferme le regole sulle mansioni), ammettendosi anche la c.d. codatorialità (art. 30, co. 4 ter, d.lgs. n. 276/2003).

Si veda anche il 2° co. dell’art. 6-bis (Disposizioni per i contratti di rete) introdotto dalla l. n. 116/2014 di conversione del d.l. n. 91/2014, che apporta modifiche alla l. n. 311/2004, aggiungendo all’art. 1 un co. con il quale si estendono le risorse destinate al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica alle imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano a un contratto di rete.

³⁷ Commissione europea, DG Agri “Common agricultural policy towards 2020. Impact assessment”.

processo nuovi o significativamente migliorati, un nuovo metodo di marketing o di organizzazione nelle pratiche commerciali, nelle attività lavorative, o nelle relazioni esterne. Ma può costituire innovazione anche lo sviluppo di una soluzione empirica in risposta a una problematica e, nel contesto dello sviluppo rurale, l'innovazione può sottendere anche obiettivi sociali, portando «cambiamenti [appunto] nel tessuto sociale delle società rurali che sono percepiti come necessari e auspicabili al fine di rafforzare le società rurali» (Poppe, 2014).

Il sistema d'innovazione in agricoltura, da un lato, è da tempo oggetto di critiche e, dall'altro, è al centro di un progetto (appunto) di rinnovamento, spinto da sollecitazioni interne ed esterne al settore agroalimentare stesso, che inducono a ridisegnare i percorsi di ricerca, «riposizionandoli all'interno di un processo sociale che coinvolge attori diversi e che mobilita molteplici fonti di conoscenza, con la prospettiva di integrare distinti saperi in un reciproco consolidamento» (Colombo, Meschinelli, 2014).

Quella del Pei-agri sopra richiamata costituisce «una proposta di metodo» nuova e ambiziosa e, come tale, non può non generare le difficoltà applicative proprie degli strumenti volti a realizzare esperienze originali (Di Paolo, 2014). Proprio gli strumenti che verranno utilizzati per implementare l'innovazione sono ancora in fase di studio: il contesto normativo comunitario in cui i diversi Stati membri devono operare è già delineato ma manca ancora il quadro di come le diverse Autorità di gestione (Adg) a livello europeo, nazionale e regionale definiranno le proprie strategie di implementazione degli interventi previsti. L'applicazione del Pei-Agri, la sua governance, le regole di ingaggio nell'ambito dei Gruppi Operativi, gli strumenti per «fare rete» sono, infatti, ancora oggetto di elaborazione e comprensione da parte di coloro che li dovranno attuare.

Tale processo di studio in ogni caso non può prescindere dalla considerazione che – per raggiungere l'obiettivo di un profondo riallineamento dei sistemi d'innovazione alle esigenze del settore produttivo e all'urgenza di (ri)generare beni comuni a beneficio della collettività – sono strategici, da un lato, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di conoscenza e dei saperi locali e, dall'altro, una più circolare *rete* di co-produzione e condivisione delle conoscenze (Colombo, Meschinelli, 2014): i «processi di rete» e la «cooperazione» tra attori di diversa natura quanto a ruolo, competenze e obiettivi sono considerati essenziali, a partire dal coinvolgimento dei produttori nel percorso di innovazione.

La cooperazione di cui all'art. 35 reg. (UE) n. 1305/2013, indipendentemente dagli strumenti scelti per realizzarla, sembra quindi implicare la necessità di nuovi approcci che determinino la costruzione di un ambiente favorevole al confronto creativo tra sistemi di conoscenza e all'ibridazione

culturale e socio-tecnica. Muovendo da questa considerazione (e senza voler esprimere considerazioni «di valore») è evidente la non immediata assimilabilità dei networks di matrice europea al modello disegnato dal legislatore italiano, sebbene il contratto di rete sia comunque uno strumento pensato per innovare³⁸.

La scelta *politica* di quale strumento scegliere per fare «rete» spetta agli Stati membri/regioni che, nell'effettuare la scelta, dovranno tenere in considerazione diversi fattori.

Le attività di cooperazione sopra richiamate hanno la finalità di condurre il sistema dell'innovazione e della conoscenza attraverso un duplice consequenziale cambiamento: il passaggio da un'innovazione di tipo «lineare» a una «interattiva» e, quindi «a rete», condurrà (o almeno dovrebbe) da un'agricoltura convenzionale a un modello di agricoltura sostenibile. Gli strumenti che le regioni sceglieranno di adottare per «fare rete» dovranno pertanto saper introdurre innovazioni di metodo e di processo in grado di accompagnare questo duplice cambiamento, senza trascurare il fatto che la politica italiana sta fortemente promuovendo il contratto di rete con incentivi di varia natura.

Sommario

Innovazione sociale e reti nello sviluppo rurale

La Strategia europea 2020, che ambisce ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sottolinea il ruolo centrale dell'innovazione per lo sviluppo economico e il cambiamento dell'Unione europea. Tutte le politiche unionali devono promuovere l'innovazione nelle loro azioni, ivi comprese la Politica agricola comune e la Politica di sviluppo rurale. L'innovazione promossa si basa su un concetto alquanto diverso rispetto al passato. Non è sinonimo di ricerca, essa è il risultato di interazioni tra soggetti eterogenei e non è solo innovazione tecnologica, ma, oggi, è anche sociale. Muovendo dalle nuove caratteristiche del concetto di innovazione, l'articolo si occupa dell'analisi dell'innovazione sociale nel contesto dello sviluppo rurale, dove essa «may be referred to when identifying society's need for more sustainable production methods, the necessity for collaboration and social learning, and the scope of change needed for revitalising (rural) society» (Bock, 2012).

Il reg. (UE) n. 1305/2013 sembra accogliere tutte e tre queste interpretazioni. In

³⁸ La spinta ad innovare deve essere percepita come «conveniente» – in termini di resa produttiva, di risparmio di costi, di aumento della qualità o dell'efficienza del prodotto – da chi la adotta; ovvero deve essere vista come una soluzione ad un problema ritenuto importante. Tale convenienza non è sempre facilmente misurabile, soprattutto quando l'innovazione è il risultato di un'attività di relazione, in quanto la sua applicazione può essere condizionata da diversi fattori (collegamenti che l'impresa ha con soggetti pubblici, caratteristiche geografiche, economiche e sociali del territorio).

particolare si approfondisce la disposizione contenuta nell'art. 35 che incentiva forme di cooperazione tra attori del settore agroalimentare e forestale che intraprendano percorsi (collettivi) di innovazione, analizzando i diversi strumenti (distretti, reti, contratti di rete) che gli Stati membri possono utilizzare per fare innovazione interattiva.

Abstract

Social Innovation end networks within rural development

The Europe 2020 Strategy, aiming at a smart, sustainable and inclusive growth, underlines the key role of innovation for the economic development and transformation of the European Union. All the European policies must implement innovation in their actions, such as Common Agricultural Policy and Rural Development Policy. The innovation promoted is based on a concept of innovation quite different from the past. Innovation is not the same of research, it is the result of interactions between heterogeneous actors and it is not only technological innovation, because today innovation could be social innovation. Moving from these new features of the concept of innovation, the paper deals with the analysis of social innovation in the context of rural development, where it «may be referred to when identifying society's need for more sustainable production methods, the necessity for collaboration and social learning, and the scope of change needed for revitalising (rural) society» (Bock, 2012).

Regulation n. 1305/2013 seems to predict all three interpretations. In particular, the article explores the provisions of art. 35 that fosters cooperation between players in the food sector and forestry paths those make (collective) innovation, analyzing the different tools (districts, clusters, networks, network contract) that Member States can use to make interactive innovation.

Parole chiave: innovazione, reti, contratto di rete, sviluppo rurale.

Keywords: Innovation, Networks, Network Contract, Rural Development.

Riferimenti bibliografici

- Adornato F. (a cura di) (2005), *Sviluppo locale e contrattazione programmata*, Franco Angeli, Milano.
- Albisinni F. (2014), «Innovazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare europeo: i nuovi scenari», in questo numero della rivista.
- Albisinni F. (2010), «Distretti e contratti di programma in agricoltura», in Costato L., Germanò A., Rook Basile E. (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. 1, Utet, Torino.
- Albisinni F. (2003), «Distretti in agricoltura», *Digesto discipline privatistiche*, sez. civ., Aggiornamento, Utet, Torino.
- Albisinni F. (2010), Distretti e sviluppo rurale: elementi per una lettura delle regole di diritto, *Agriregionieuropa*, 6.

- Beccatini G. (1979), «Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull'unità d'indagine dell'economia industriale», *Rivista di economia e politica industriale*, 1.
- Bepa (Bureau of the European policy advisers) (2011), «Empowering people, driving change: social innovation in Europe», http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
- Bock B. B. (2012), «Social Innovation and sustainability; how to disentangle the buzzword and its application in the field of agriculture and rural development», *Studies in Agricultural Economics*, 114.
- Colombo L., Meschinelli A. (2014), «La strada della co-ricerca per l'implementazione del Partenariato europeo per l'innovazione», *Agriregionieuropa*, 38.
- Costantino L. (2013), «Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo», *Rivista di diritto agrario*, I.
- Cristiano S., Proietti P. (2014), «I possibili percorsi per l'innovazione nei Psr 2014-2020», *Agriregionieuropa*, 37.
- Di Paolo I. (2014), «Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura: prime scelte di implementazione in Europa», *Agriregionieuropa*, 37.
- Di Paolo I., Materia V.C. (2014), «La politica di ricerca e sviluppo in ambito europeo: evoluzione generale e interventi specifici per l'agricoltura», in Di Paolo I., Vagnozzi A. (a cura di), *Il sistema della ricerca agricola in Italia e le dinamiche del processo di innovazione*, Inea.
- Dg Regio e Empl (2013), *Guide to social innovation*, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
- Esposti R. (2013), «Conoscenza, tecnologia e innovazione per un'agricoltura sostenibile: lezioni dal passato, paradossi del presente e sfide per il futuro», *Agriregionieuropa*, 32.
- Germanò A. (2006), *Manuale di diritto agrario*, Giappichelli, Torino.
- Poppe K. (2014), «Il ruolo del Pei nel collegare innovazione e ricerca nei sistemi della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura», *Agriregionieuropa*, n. 37.
- Porter M.E. (1998), «Cluster and the new economics of competition», *Harvard Business Review*, vol. 76, issue 6.
- Maini E., Nicolli F. (2012), «Le politiche europee per l'innovazione», in Poma L., Nicolli F. (a cura di), *L'innovazione come motore per la competitività territoriale. Il caso della provincia di Ferrara*, Franco Angeli, Milano.
- Mipaaf (2014), *Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale*.
- Monni S., Spaventa A. (2008), «Cluster e distretti tecnologici: modelli e politiche», Working paper n. 84, *Collana del Dipartimento di Economia*, Roma Tre.
- Murray R., Calulier-Grice J., Mulgan G. (2010), *The open book of social innovation*, http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_open_book_of_social_innovation.pdf
- Ocse (2002), *Frascati Manual: proposed standard practice for surveys on research and experimental development*.
- Ocse (2005), *Oslo Manual: guidelines for collecting and interpreting innovation data*, 3a edizione.
- Perlingieri P. (2009), «Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza»,

- in Iamiceli P. (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino.
- Villa G. (2009), «Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale», in Iamiceli P. (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino
- Pascucci G. (2013), *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Zanichelli, Torino.
- Poppe K. (2014), «Il ruolo del Pei nel collegare innovazione e ricerca nei sistemi della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura», *Agriregionieuropa*, 37.
- Vagnozzi A. (2013), «Innovazione e agricoltura, come si genera e come si diffonde l'innovazione», *Prn Magazine*, 4.
- Zanni G. (2012), «Per una nuova strategia delle politiche dell'innovazione in agricoltura», *Agriregionieuropa*, 28.

Environmental issues in European Food Law

Francesco Bruno*

Summary: 1. Introduction: environmental protection and food production – 2. European Union environmental rules and principles – 3. Climate change issues and food production – 4. Food industries as polluters: wastewater discharge and waste management – the EU case

1. Introduction: environmental protection and food production

There are extensive and close links between ecology and the various productive sectors, mainly relating to how the activities are conformed, through negative requirements or obligations falling on entrepreneurs (ie, waste management and wastewater discharges, see below). However, the relationship between food production and environmental protection can be analysed from two different perspectives.

The industrial food industry is a business sector which, like others, produces negative “externalities”: it is a possible source of land, water and natural habitat pollution, impacting the balance of the ecosystems.

Except that, unlike other business sectors, the food business needs a healthy environment, as the products involved in its production (food) are directly agricultural products (or zootechnical) or transformed agricultural products (or zootechnical). And for agriculture, natural resources are themselves elements of the business; its interests are the same of the collectivity for a healthy environment, as the abuse of natural resources can void the advantage of production, thereby determining a detriment for the company (Adornato, 2007).

Consequently, food business entrepreneurial activity experiences, contextually, a dual role in the production of positive and negative “externalities”. On the one hand, it is the addressee of the rules, impositions, constraints and limitations in acting to safeguard the environment, typical of each form of production.

On the other hand, as agriculture is an important part of the “food chain”, the food business has a function of protection, preservation and re-

* Università del Molise.